

**COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**  
*Provincia di Cremona*

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**N. 6 DEL 10-06-2020**

**Reg. Generale n. 39**

**Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEI BUONI ALIMENTARI RELATIVI ALLE RISORSE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30.03.2020)**

IL RESPONSABILE AREA SOCIALE

PREMESSO che, in data 30 marzo 2020 (pubblicazione in data 30 marzo 2020; G.U. n. 85), è stata emanata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 (*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*).

DATO ATTO che tale Ordinanza, all'articolo 2 (*Riparto risorse per solidarietà alimentare*), stabilisce quanto segue:

"1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri : a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes);

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico".

RILEVATO che l'indicata Ordinanza di Protezione civile prevede una misura "extra ordinem" straordinaria e urgente destinata al sostegno dei "nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19", e per quelli "in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

VERIFICATO che al Comune di Campagnola Cremasca, come risulta dall'allegato all'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, vengono assegnati euro 3.583,86.

RICHIAMATA la determinazione del settore servizio amministrativo n. 3 del 03.04.2020 "Adozione misure organizzative solidarietà alimentare con cui il Comune di Campagnola Cremasca approvava l'"Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza sanitaria e lo "Schema di domanda per l'accesso al beneficio del buono pasto alimentare, ed individuava la Caritas Diocesana di Crema come Ente di Terzo settore con cui stabilire accordi per la gestione dei buoni spesa.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11.04.2020 "Emergenza Covid 19: approvazione progetto per l'attuazione delle modalità di erogazione delle risorse destinate alla solidarietà alimentare – ordinanza di protezione civile n. 658/2020" con cui il Comune ha approvato una convenzione con Caritas Crema "Fondazione Don A. Madeo" disciplinante le modalità di gestione dei buoni alimentari.

PRESA VISIONE dell'elenco delle domande pervenute.

DATO ATTO che:

- sono pervenute nei termini n. 5 domande;
- è pervenuta una sola domanda fuori termine e, quindi, esclusa;
- n. 4 richiedenti già sono stati destinatari del beneficio con i precedenti avvisi e, quindi, risulteranno assegnatari del beneficio in subordine ai nuovi nuclei familiari richiedenti;

VISTO l'art. 107 e la II parte, titolo III del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO il Dpr n. 445/2000.

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020.

#### DETERMINA

1. Di approvare l'elenco di nuclei familiari ammessi al beneficio del buono alimentare per un totale di € 1.350,00
2. Di disporre, ai sensi dell'articolo 26, comma 4°, del D.Lgs n. 33/2013, la non pubblicazione dell'elenco, in quanto dal medesimo è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. E' possibile l'accesso, in conformità alla vigente legge solo in favore degli

- eventuali soggetti interessati.
3. Di dare mandato agli uffici comunali di trasmettere l'elenco dei beneficiari alla Caritas Diocesana di Crema per la consegna dei buoni spesa .
  4. Di disporre che l'ufficio Finanziario provveda a tutti gli adempimenti contabili e finanziari, connessi alla presente determinazione.
  5. Di prendere atto che, a fronte delle assegnazioni di contributo a disporre, mediante l'approvazione dell'elenco, residua € 183,86.
  6. Di attendere indicazioni dalla Giunta in merito alle decisioni da assumere in relazione alla residua somma di € 183,86.
  7. Di dare, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 (*"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*).

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to Dott. Massimiliano Alesio

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

F.to Graziella Martino

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16-06-2020 per 15 giorni consecutivi.

Lì 16-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimiliano Alesio

	<b>prot. richiesta</b>	<b>richiedente</b>	<b>n. buoni</b>	<b>valore buono</b>
1	742		20	€ 200,00
2	696/698		35	€ 350,00
3	716		35-	€ 350,00
4	775		20	€ 200,00
5	706		25	€ 250,00
				€ 1.350,00